

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica

Regolamento di Funzionamento Organi e Strutture

Adottato ai sensi dell'art. 21 dello Statuto

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 06 maggio 2025

Indice

SEZIONE I	3
NORME GENERALI E REGOLE COMUNI PER GLI ORGANI E LE STRUTTURE	3
Art. 1 - Contenuto e definizioni	3
Art. 2 - Modalità di convocazione.....	3
Art. 3 - Modalità di partecipazione e votazione	3
Art. 4 - Modalità di verbalizzazione e accesso agli atti.....	4
Art. 5 - Modalità di conferimento di compensi e rimborsi spese.....	4
Art. 6 - Modalità di adesione al Consorzio	5
SEZIONE II	5
NORME SPECIFICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI	5
CAPO I - L'ASSEMBLEA	5
Art. 7 - Convocazioni.....	5
Art. 8 - Elezioni e nomine.....	5
Art. 9 - Rinnovo e proroga	6
CAPO II - IL PRESIDENTE	6
Art. 10 - Poteri	6
Art. 11 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente.....	6
Art. 12 - Vice Presidente	7
CAPO III – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	7
Art. 13 - Nomina	7
Art. 14 - Il Collegio dei Direttori dei Laboratori Nazionali	7
CAPO IV – ALTRI ORGANI	7
Art. 15 - Il Direttore	7
Art. 16 - Il Collegio dei Revisori.....	7
SEZIONE III	8
NORME SPECIFICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE	8
Art. 17 - I Laboratori Nazionali.....	8
Art. 18 - Nodi	8
Art. 19 - Governance.....	9
Art. 20 - Direttore	9
Art. 21 - Comitato di Gestione.....	9
Art. 22 - Assemblea dei Direttori dei Nodi.....	10
Art. 23 - Piano di sviluppo pluriennale	10
Art. 24 - Evento annuale di rilevanza nazionale	10
Art. 25 - Gestione amministrativa	10
Art. 26 - Modalità di attivazione di nuovi LN	10
Art. 27 - Processo di Monitoraggio.....	11

SEZIONE I

NORME GENERALI E REGOLE COMUNI PER GLI ORGANI E LE STRUTTURE

Art. 1 - Contenuto e definizioni

1. Il presente regolamento è predisposto a norma dell'articolo 21 dello Statuto ed è approvato da
2. Il regolamento disciplina, per quanto non previsto dallo Statuto stesso, il funzionamento e le modalità per l'esercizio delle loro attribuzioni, dei seguenti organi:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Direttore;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il regolamento disciplina, per quanto non previsto dallo Statuto stesso, il funzionamento e le modalità per l'esercizio delle loro attribuzioni, delle seguenti strutture:
 - a) Laboratori Nazionali.
4. Le definizioni contenute nel regolamento sono quelle contenute nello Statuto.

Art. 2 - Modalità di convocazione

1. Le riunioni sono convocate dal Presidente mediante avviso spedito via posta elettronica agli aventi diritto, entro i termini specifici previsti dallo Statuto per ogni organo. In assenza di indicazioni statutarie, la convocazione deve essere spedita almeno quindici giorni prima della seduta, salvo casi di estrema urgenza, debitamente motivati, nei quali il Presidente può procedere alla convocazione non più tardi di sette giorni precedenti la seduta.
2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, nonché l'indicazione di reperimento della documentazione istruttoria.

Art. 3 - Modalità di partecipazione e votazione

1. Per la validità delle riunioni di un organo è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi Membri.
2. Le deliberazioni si assumono secondo le maggioranze previste dallo Statuto. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

3. La partecipazione potrà avvenire in presenza o tramite teleconferenza o videoconferenza.
4. In ogni caso, le riunioni potranno validamente svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che sia consentito:
 - a) al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti;
 - c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
5. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Presidente può invitare esperti esterni a partecipare alle sedute dei vari organi, senza diritto di voto.

Art. 4 - Modalità di verbalizzazione e accesso agli atti

1. La funzione di Segretario per tutti gli organi è svolta dal Direttore, che ha anche il compito di redigere i verbali delle relative riunioni.
2. Viene attivata una sezione digitale dedicata (nel seguito identificata come Repository) con accesso telematico, previa credenziali, riservata ai soli membri degli organi, delle strutture e degli organi consultivi a supporto del Consiglio di Amministrazione, costituiti ex art. 6 dello Statuto.
3. I verbali delle riunioni di tutti gli organi e le relative delibere, firmati dal Presidente e dal Segretario:
 - sono raccolti cronologicamente in apposito registro numerato e vidimato;
 - sono resi accessibili sul Repository.
4. Nel Repository è reso disponibile il materiale istruttorio predisposto prima di ciascuna seduta nei termini previsti dall'art. 2.

Art. 5 - Modalità di conferimento di compensi e rimborsi spese

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sull'eventuale attribuzione di compensi spettanti agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto della normativa vigente.
2. Ai membri di tutti gli organi è corrisposto unicamente il rimborso a piè di lista per le spese effettuate per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi.

Art. 6 - Modalità di adesione al Consorzio

1. La procedura da seguire per l'adesione al Consorzio ai sensi dell'Art. 2 dello Statuto è la seguente:
 - a) Il legale rappresentante del soggetto richiedente trasmette al CINI formale richiesta di adesione, indicando, nel contempo, il nome del proprio rappresentante in Assemblea, ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto;
 - b) l'Assemblea, nella sua prima seduta utile consecutiva, valuta la richiesta, avendone accertata l'ammissibilità;
 - c) in caso di approvazione della richiesta, il Presidente del Consorzio ne dà opportuna comunicazione al Ministero competente per l'Università e la Ricerca;
 - d) al fine di procedere alla nomina da parte del Ministro, il legale rappresentante del soggetto aderente comunica ufficialmente al Ministero competente per l'Università e la Ricerca il nome del proprio rappresentante in Assemblea;
 - e) la quota consortile deve essere versata entro 90 giorni dalla data di approvazione dell'adesione da parte dell'Assemblea.

SEZIONE II**NORME SPECIFICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI****CAPO I - L'ASSEMBLEA****Art. 7 - Convocazioni**

1. L'Assemblea:
 - a) è convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione, del bilancio di esercizio e per l'aggiornamento del programma triennale delle attività, mediante avviso spedito ai sensi dell'art.2 del presente regolamento;
 - b) può essere convocata, inoltre, su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 8 - Elezioni e nomine

1. Le elezioni e le nomine che lo Statuto riserva all'Assemblea avvengono a scrutinio segreto, salvo che, su proposta del Presidente, l'Assemblea decida di procedere per acclamazione.
2. La nomina dei membri dell'Assemblea di cui all'art. 7, comma 1, lett. e), dello Statuto avviene su proposta del Presidente.

Art. 9 - Rinnovo e proroga

1. Il Presidente, almeno sei mesi prima della scadenza, avvia le procedure per il rinnovo dell'Assemblea.
2. A tal fine, il Presidente sollecita il legale rappresentante dell'Ente consorziato a provvedere alla scelta e conseguente indicazione del nominativo del rappresentante da nominare come membro dell'Assemblea, informando contestualmente il rappresentante in carica.
3. La prima seduta dell'Assemblea in seguito al suo rinnovo è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Presidente uscente (qualora facente parte della nuova Assemblea) o dal Vice-Presidente uscente (qualora facente parte della nuova Assemblea) o dal rappresentante degli atenei consorziati con maggiore anzianità anagrafica.
4. La durata del Consorzio è prorogabile a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, adottata ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. Il Presidente avvia la procedura non più tardi di dodici mesi prima della scadenza, anche al fine di acquisire la previa autorizzazione dagli organi di governo dei consorziati, laddove previsto dai rispettivi ordinamenti.

CAPO II - IL PRESIDENTE**Art. 10 - Poteri**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.
2. Nel coordinare la gestione, le attività e l'amministrazione del Consorzio, il Presidente adotta i provvedimenti più opportuni per garantire l'efficienza e il buon funzionamento del CINI, intervenendo anche d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 3, n. 9) dello Statuto.

Art. 11 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente è contestuale e avviene, di norma, in occasione della prima seduta dell'Assemblea.
2. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea al proprio interno e rappresentano figure di indubbio e riconosciuto ruolo di prestigio nella ricerca nazionale ed internazionale riguardanti gli ambiti di intervento del Consorzio. Essi non possono appartenere al medesimo settore scientifico disciplinare.
3. Il Presidente uscente, di concerto con il Vice Presidente uscente, sentiti i Presidenti del Gruppo di Ingegneria Informatica - IINF-05/A (GII) e del Gruppo di Informatica INFO-01/A (GRIN), sottopone all'Assemblea una proposta relativa al rinnovo o alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Vice Presidente.

Art. 12 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente non è un organo del Consorzio.
2. Sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento del medesimo.

CAPO III – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - Nomina

1. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Presidente, subito dopo la sua elezione o nella seduta successiva.
2. Il Presidente propone una lista di sette membri, scelti in seno all'Assemblea e nell'ambito dei rappresentanti delle categorie dei consorziati di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e c) dello Statuto.

Art. 14 - Il Collegio dei Direttori dei Laboratori Nazionali

1. Il Collegio dei Direttori dei LN è un organo consultivo a supporto del Consiglio di Amministrazione.
2. È composto dal Presidente, o dal Vice Presidente all'uopo delegato, e dai direttori dei LN.
3. È convocato dal Presidente con le modalità dell'art. 2 del presente regolamento e si riunisce almeno una volta l'anno.

CAPO IV – ALTRI ORGANI

Art. 15 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ed esercita i poteri previsti dall'art. 11 dello Statuto.
2. L'incarico di Direttore può essere affidato anche a soggetti esterni al Consorzio, con un apposito contratto di lavoro autonomo.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Ministero competente per l'Università e la Ricerca e svolge i compiti di cui all'art. 13 dello Statuto.
2. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno 2 volte l'anno in occasione dell'approvazione dei Bilanci.

3. I membri del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea. Possono partecipare su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

SEZIONE III

NORME SPECIFICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE

Art. 17 - I Laboratori Nazionali

1. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, i Laboratori Nazionali (LN) sono strutture appositamente costituite per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Consorzio, previa autorizzazione dell'Assemblea.
2. Ciascun LN:
 - a) è caratterizzato da una missione ben definita, in termini sia scientifici sia operativi;
 - b) è organizzato come rete di uno o più Nodi;
 - c) mira al raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di sviluppo pluriennale del LN stesso;
 - d) opera come centro di attività di ricerca e sviluppo di conoscenze, competenze, metodologie, tecnologie, strumenti e servizi relativi alla missione del laboratorio stesso;
 - e) sviluppa attività di trasferimento tecnologico, supporto alla PA a livello nazionale e, tramite i Nodi, a livello locale;
 - f) mira alla creazione di sinergie durature con il sistema industriale e la PA;
 - g) persegue il raggiungimento di una visibilità locale, nazionale e internazionale.

Art. 18 - Nodi

1. I Nodi di un LN sono le sedi fisiche presso le quali si svolgono le attività del LN.
2. I Nodi possono essere attivati presso ogni struttura appartenente alle categorie dei Consorziati di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e c) dello Statuto.
3. L'attivazione e la disattivazione dei Nodi sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a seguito di motivata richiesta da parte del Direttore del LN.
4. Ciascun Nodo è gestito da un Direttore del Nodo, nominato dal Direttore del LN, sentiti gli afferenti al Nodo stesso.
5. L'attivazione di un Nodo è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni/contratti con il soggetto/Ente presso cui il Nodo stesso è insediato.
6. La sede fisica di Nodi attivati presso i Consorziati di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e c) dello Statuto può essere registrata presso la CCIA territoriale di competenza.

7. L'elenco degli Afferenti a ciascun Nodo viene aggiornato annualmente da parte del Direttore del Nodo.

Art. 19 - Governance

1. La *governance* di ciascun LN è demandata ai seguenti organi:
 - a) Direttore
 - b) Comitato di Gestione
 - c) Assemblea dei Direttori dei Nodi.

Art. 20 - Direttore

1. Il Direttore di ciascun LN:
 - a) è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale avrà preventivamente acquisito le indicazioni di un apposito Comitato di Selezione, nominato dal Consiglio stesso e incaricato di:
 - informare la comunità scientifica della vacanza della direzione;
 - acquisire le possibili candidature;
 - valutare le candidature pervenute;
 - fornire un insieme di candidati ritenuti idonei.
 - b) è nominato con mandato di 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente al più una sola volta;
 - c) la nomina può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata;
 - d) ha responsabilità della direzione e della gestione del LN;
 - e) su delega del Consiglio di Amministrazione, che prefissa limiti e modalità, può svolgere funzioni del Consiglio stesso;
 - f) presiede e convoca il Comitato di Gestione e l'Assemblea dei Direttori dei nodi del LN;
 - g) predispone il Piano di sviluppo pluriennale del LN;
 - h) riferisce periodicamente all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione sulle attività del LN;
 - i) può partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 21 - Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione di ciascun LN:
 - a) ha il compito di collaborare con il Direttore nella gestione del LN;
 - b) la sua composizione e cardinalità sono proposte dal Direttore del LN;
 - c) è nominato dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) decade al decadere del Direttore che lo ha proposto.

Art. 22 - Assemblea dei Direttori dei Nodi

1. L'Assemblea dei Direttori dei nodi è convocata almeno una volta l'anno dal Direttore del LN, che la presiede.

Art. 23 - Piano di sviluppo pluriennale

1. Ciascun LN predispone e sottometta all'approvazione dell'Assemblea un piano di sviluppo pluriennale correlato con il piano triennale delle attività.

Art. 24 - Evento annuale di rilevanza nazionale

1. Ciascun LN organizza almeno un evento l'anno di rilevanza nazionale, mirato ad accrescerne visibilità e posizionamento a livello nazionale.

Art. 25 - Gestione amministrativa

1. Ai LN si applicano tutti i Regolamenti vigenti per il CINI.
2. La gestione amministrativa di ciascun LN spetta al Consorzio.
3. Eventuali deleghe gestionali, amministrative e/o contabili a livello locale e i relativi oneri devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Nei Bilanci del CINI viene data visibilità alle entrate e uscite di ciascun LN.
5. I costi dei singoli Nodi e delle relative risorse sono coperti da:
 - a) entrate derivanti da contratti, convenzioni e progetti di ricerca ottenuti dal LN;
 - b) eventuali finanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - Modalità di attivazione di nuovi LN

1. Per l'attivazione di un nuovo LN, il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Ordinatore, incaricato di predisporre una proposta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nella quale devono essere evidenziati, per quello specifico LN:
 - a) Nome;
 - b) Motivazioni per l'attivazione;
 - c) Descrizione della mission in termini di temi di ricerca di interesse;
 - d) Nodi partecipanti;
 - e) Eventuali altri soggetti interessati;
 - f) Per ogni Nodo:
 - Direttore del Nodo;

- CV ed elenco delle pubblicazioni del direttore di Nodo;
 - Elenco degli afferenti.
- g) Piano di sviluppo;
- h) Proposta di Direttore del LN e di composizione del relativo Comitato di Gestione.

Art. 27 - Processo di Monitoraggio

1. Il Piano di Sviluppo triennale di ciascun Laboratorio Nazionale definisce gli ambiti di intervento, gli obiettivi, le attività e i risultati conseguibili.
2. Il Piano di Sviluppo di ciascun LN tiene conto degli indirizzi degli organi statutari espressi nel Piano triennale delle attività.
3. Il Piano deve individuare:
 - a) ambiti di ricerca, mappa delle competenze, mappa delle metodologie utilizzate e/o sviluppate, tecnologie utilizzate e/o sviluppate, ecc.;
 - b) stakeholder e loro livelli di coinvolgimento;
 - c) obiettivi specifici: sviluppo di innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze, erogazione servizi, certificazioni, nuove idee progettuali, sviluppo community, ecc.;
 - d) modello di governance;
 - e) attività di disseminazione;
 - f) risultati misurabili attraverso indicatori specifici (che corrispondono alla tabella di Key Performance Indicator – KPI inserita all'interno del Piano triennale delle attività).
4. Il Consorzio supervisiona lo sviluppo dei LN attraverso la nomina di Comitati di Monitoraggio (CdM) specifici per ciascun LN.
5. I Comitati di Monitoraggio di ciascun LN sono formati da tre membri che non ricoprono ruoli di gestione nello specifico LN, né di direzione dei LN.
6. I membri dei CdM sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
7. L'attività di monitoraggio è periodica e si svolge con cadenza triennale e in ogni caso alla scadenza del mandato del Direttore.
8. Per ciascun LN il CdM specifico effettua:
 - a) il monitoraggio degli obiettivi, degli sviluppi e delle prospettive, attraverso una presentazione del Direttore del LN al CdM relativa ai punti da a) ad e).
 - b) il monitoraggio dei KPI specificati per LN nel Piano di triennale delle attività.
9. Ciascun CdM sottopone al Consiglio di Amministrazione i risultati del monitoraggio e le eventuali raccomandazioni.
10. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea i risultati del monitoraggio e le possibili azioni conseguenti:

- a) suggerimenti per miglioramenti, accorpamenti, integrazioni
- b) adeguamento di alcuni KPI
- c) eventuale termine dell'attività.